



BANCA VALSABBINA

### CREDITI DI FIRMA

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

[www.lavalsabbina.it](http://www.lavalsabbina.it)      [info@lavalsabbina.it](mailto:info@lavalsabbina.it)

Iscrizione Albo Bankit:2875.3.0 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

#### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

##### Caratteristiche

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le coperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

##### Principali rischi (generici e specifici)

- Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### FIDEJUSSIONI IVA

###### Commissioni e spese

- commissione annua	1,20%
- spese di rilascio	€ 130,00

##### FIDEJUSSIONI VARIE

###### Commissioni e spese

- commissione annua	2,70%
- spese di rilascio	€ 130,00

##### ALTRE SPESE FIDEJUSSIONI IVA \ VARIE

- spese di autentica notarile	€ 120,00
- contributo fondo di solidarietà*	0,50 ‰

- spese di produzione documento di sintesi

€ 0,80

\*Contributo dovuto al fondo di solidarietà (ai sensi del decreto ministeriale) nel caso di fidejussioni per l'acquisto di immobili.

Nel caso di restituzione anticipata della fidejussione si procede alla restituzione delle commissioni addebitate in via anticipata qualora l'importo superi la somma di 25,00 €. Il calcolo delle stesse verrà effettuato dalla data di restituzione della fidejussione alla data della scadenza commissionale.

## PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

**Esonero di avviso di pagamento:** la Banca provvederà con espressa deroga dell'art. 1952 del Codice Civile a corrispondere al beneficiario le somme richieste senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del richiedente la garanzia e senza alcun obbligo da parte della banca di domandare al beneficiario la dimostrazione delle sue ragioni di credito.

**Obbligo di costituzione di idonea controgaranzia:** il richiedente la garanzia si impegna a procurare alla banca la liberazione della fideiussione rilasciata, anche prima della scadenza della medesima, oppure a costituire un'idonea controgaranzia. A scopo cessato, l'originale della fideiussione dovrà essere restituito alla banca unitamente ad una dichiarazione di liberazione sottoscritta dal beneficiario.

Le fideiussioni restano normalmente in essere sino al termine riportato sul testo e possono essere scaricate prima delle scadenza vera e propria a seguito della restituzione dell'originale da parte del beneficiario.

**Deroga alla competenza giudiziaria:** salvo il caso in cui il sottoscrittore rivestisse la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis Codice Civile, si riconosce esclusiva competenza del Foro di Brescia, per ogni controversia che potesse sorgere in elazione alla presente fideiussione.

### Reclami

Nei rapporti con la clientela, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.; osserva altresì, in particolare, le disposizioni di cui al T.U.B. e le relative disposizioni di attuazione. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca sull'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Cliente può:

a) presentare un reclamo scritto alla Banca con invio all'Ufficio Reclami della Banca Valsabbina - via XXV Aprile 8 - 25121 Brescia (posta elettronica: [ufficioreclami@lavalsabbina.it](mailto:ufficioreclami@lavalsabbina.it) – posta elettronica certificata: [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; se il Cliente non è soddisfatto o non ha risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente secondo comma del presente articolo, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente secondo comma lettera a) del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente secondo comma lettera b) del presente articolo; resta inteso che le parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Il Cliente prende atto:

(I) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa,

(II) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it),

(III) che le parti restano comunque libere di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

<b>LEGENDA</b>
----------------

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.